

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI

Con l' art. 29 della Legge provinciale n.5/2006 viene istituita la Consulta dei genitori (CdG) presso le istituzioni scolastiche.

L'art. 19 dello Statuto dell'Istituzione scolastica e formativa ladina (Scola Ladina de Fascia) stabilisce che:

“1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la Consulta:

- a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti della Scola Ladina de Fascia;
- c) esprime pareri richiesti dal Sorastant, dal Consiglio della scuola ladina (Consei de la Scola ladina) dal Collegio dei docenti (la Radunanza di dozenc) e dal Comitato di valutazione dell'istituzione (l Comit de valutazion) in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dalla Scola ladina de Fascia;
- d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta da:

- a) i rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe;
- b) i rappresentanti dei genitori nel Consiglio della scuola ladina (Consei de la Scola ladina);
- c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 23, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.

3. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Sorastant, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La Consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il Sorastant.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'art. 23.

5. La Scola ladina de Fascia mette a disposizione della Consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.”

Art. 1 **Finalità**

1. La Consulta dei genitori della Scuola ladina de Fascia, di seguito denominata Consulta, ha il compito di assicurare un confronto tra i genitori degli alunni iscritti alle scuole della Scuola ladina de Fascia, favorendo la comunicazione, creando e/o migliorando gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di scambio e d'incontro fra la componente genitori e le altre componenti interessate alla gestione della scuola

2. La Consulta accetta e promuove le collaborazioni con Associazioni presenti sul territorio, ferme restando l' autonomia decisionale, organizzativa, di indirizzo del Consiglio dell'istituzione e, per la parte didattica, del Collegio dei docenti.

In particolare propone indicazioni e/o soluzioni in merito a:

-) iniziative di informazione e/o formazione per i genitori
-) educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale
-) Progetto di Istituto (finalità educative e organizzazione scolastica)

Può sollevare ogni altra questione che, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei ruoli, sia giudicata meritevole di approfondimento e che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio.

Art. 2 **Sede**

1. La Consulta ha sede presso la Sorastanza della Scuola ladina de Fascia a Pozza di Fassa in Str. G. Soraperra,6. Per la trasmissione di atti, documenti e convocazioni può avvalersi degli uffici amministrativi della Scuola ladina de Fascia.

Art. 3 **Composizione della Consulta**

1. Sono membri effettivi della Consulta i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio della scuola ladina (Consei de la Scuola ladina), nonché i rappresentanti delle associazioni ammessi a partecipare con decisione del Consiglio dell'Istituzione, in numero di 1 per ogni associazione riconosciuta.

2. Il mandato dei membri ha durata annuale fatto salvo la perdita del requisito di componente di diritto.

3. Un membro decade con tutte le facoltà ed i diritti di rappresentante della Consulta nel caso in cui risultasse assente per tre volte consecutive alle riunioni senza aver informato il Presidente.

4. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri è prevista la firma di presenza alle riunioni

Art. 4 **Organi della Consulta**

1. Sono organi della Consulta l'assemblea plenaria, le assemblee per ordine di scuola, il Presidente, il Consiglio di Presidenza.

Art. 5 **L'assemblea plenaria**

1. Partecipano all'assemblea tutti membri effettivi. La partecipazione di persone esterne, su esclusivo invito del Consiglio di Presidenza, è solo a titolo consultivo.

2. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta motivata al Presidente da parte di almeno un quinto dei suoi componenti.

3. All'assemblea vengono presentati i progetti e le attività della Consulta formulati dai componenti e/o dal Consiglio di Presidenza e/o dal Presidente. Questi dovranno essere discussi ed in seguito sottoposti al voto dei componenti. Il voto dell'assemblea è vincolante.

4. Per l'approvazione delle proposte è necessaria la maggioranza relativa dei presenti alla riunione dell'assemblea.

ART. 5 bis

Le assemblee per ordine di scuola

La Consulta si articola in Consulte dei genitori per ordine di scuola coordinate da rispettivi Referenti.

Le assemblee per ordine di scuola sono convocate dal Presidente della consulta con le medesime modalità previste per l'assemblea plenaria (di propria iniziativa – sentito il referente - o su richiesta motivata da parte di almeno un quinto dei suoi componenti) e sono presiedute dal referente.

Il referente per ordine di scuola è eletto con modalità analoghe a quelle previste all'art. 10 per l'elezione del Presidente della Consulta, nel corso della prima assemblea plenaria.

Nel caso di impossibilità del Referente a presenziare alla riunione, sarà sua cura individuare un suo sostituto.

Art. 6 **Il Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dall'assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 10 e presiede il Consiglio di Presidenza e l'assemblea plenaria.

2. Le funzioni del Presidente sono di convocare e coordinare i lavori, di facilitare le attività e di moderare gli interventi dei componenti dell'assemblea e del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente in particolare:

- tiene i contatti con il Sorastant;
- convoca la Consulta plenaria e le assemblee di ordine scolastico;
- presiede le riunioni della Consulta e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 19 dello Statuto;
- designa il segretario/verbalista delle riunioni;
- mantiene i contatti con i Referenti di ordine scolastico e garantisce la circolazione delle informazioni tra i vari ordini di scuola della Scola ladina de Fascia;
- può riunire i Referenti;
- prende e mantiene eventuali contatti con i presidenti delle Consulte dei genitori di altri istituti.

Il Presidente può avvalersi dei servizi di segreteria della scuola in ordine all'esercizio delle sue funzioni.

3. Ha inoltre funzione di rappresentanza nelle circostanze di convocazioni da parte di Istituzioni, Enti ed Associazioni.

4. La carica del Presidente ha durata annuale fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto.

ART. 6 bis

Elezione, durata in carica e ruolo dei Referenti per ordine di scuola

Nella prima riunione plenaria della Consulta vengono eletti i Referenti per ordine di scuola della Scola ladina de Fascia dagli aventi diritto dello stesso ordine scolastico.

Nel caso di rinuncia di un Referente di ordine scolastico, subentra chi ha riportato nell'ordine il maggior numero di preferenze nella votazione per l'elezione del Referente.

Il Referente per ordine di scuola in particolare:

- presiede le assemblee per ordine scolastico;
- tiene i contatti con il Presidente della Consulta;
- tiene i contatti con il Sorastant per la Consulta per ordine di scuola in accordo col Presidente;
- collabora con la Sorastanza della Scola ladina de Fascia per favorire la conoscenza dell'offerta formativa dell'ordine di scuola da parte dei genitori degli alunni/studenti;
- raccoglie ed invia alla Consulta dei genitori della Scola ladina de Fascia le proposte di miglioramento, formulate dalla Consulta per ordine scolastico, relative alle competenze individuate dall'art. 19 dello Statuto.

Art. 7

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente, dai Referenti di ordine scolastico eletti dall'assemblea nella prima riunione dell'anno di riferimento e dai due segretari.

2. Il Consiglio di Presidenza propone l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea. Si incarica inoltre di rendere esecutivo il Programma di Presidenza coordinando i lavori di eventuali gruppi di approfondimento e stabilendo gli obiettivi di queste ultimi.
4. Il Consiglio di Presidenza, stabilisce gli indirizzi di spesa del budget della Consulta assicurandone il corretto svolgimento dei progetti organizzati.
5. Il Consiglio di Presidenza stila il rapporto finale sull'attività della Consulta.
6. Perché il Consiglio di Presidenza possa deliberare si richiede almeno la presenza di quattro componenti.
7. Il Consiglio di Presidenza delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Art. 8
Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente nel caso di sua assenza
2. Con apposita delega del Presidente, può convocare l'assemblea plenaria.

Art. 9
I Segretari

1. I due Segretari vengono eletti dall'Assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 10.
2. Le funzioni dei Segretari sono di verbalizzare disgiuntamente le riunioni e di coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 10
Modalità di elezione degli organi della Consulta

1. Le modalità di voto per la carica del Presidente all'interno della Consulta sono le seguenti:
 - a. hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'assemblea;
 - b. il voto è segreto;
 - c. sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'assemblea. Essi non possono presentarsi candidati alle elezioni;
 - d. la votazione è ritenuta valida quando in prima convocazione partecipa la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Qualora questa non si dovesse raggiungere, la votazione sarà valida in seconda maggioranza semplice (50 % + uno dei presenti).
2. Le candidature dovranno essere presentate in sede assembleare.

3. Le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche per l'elezione alla carica di vicepresidente e dei referenti di ordine scolastico.

4. I due segretari sono scelti su indicazione del presidente previa ratifica da parte dell'assemblea per alzata di mano palese.

5. Le cariche sopraccitate hanno durata annuale, fatto salvo la perdita del requisito di componente di diritto.

Art. 11

Convocazioni delle Assemblee

1. Gli organi collegiali della Consulta sono convocati dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei rispettivi membri.

2. Di preferenza la data sarà stabilita fin dalla seduta precedente. La convocazione deve portare data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene diramata via lettera, fax o e-mail a tutti i destinatari e deve contenere l'ordine del giorno in discussione.

3. La prima assemblea di inizio anno scolastico deve essere effettuata ordinariamente entro un mese dalla data di costituzione. Nel primo anno di attuazione, la consulta si riunisce entro il mese successivo alla approvazione del presente regolamento.

4. Il Presidente, i membri del Consiglio di Presidenza, il Vicepresidente ed i Segretari possono essere sfiduciati, osservando le stesse modalità previste per l'elezione.

Art. 11 bis

Riunioni delle Consulte di Ordine scolastico

La Consulta delle scuole primarie di norma è convocata a cadenza bimestrale, prima dello svolgimento dei consigli di classe e ogni qualvolta il Referente in accordo con il Presidente lo ritenga utile.

La Consulta delle scuole secondarie dell'Istituto è convocata almeno due volte in corso d'anno scolastico prima delle riunioni dei Consigli di classe previsti con la presenza dei rappresentanti dei genitori.

Art. 12

Modifiche al presente Regolamento

1. La modifica totale o parziale degli articoli del presente Regolamento è possibile attraverso il consenso generale dell'assemblea oppure mediante una votazione che richiede una maggioranza qualificata di 2/3 di tutti i componenti in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione dell'assemblea. Ad esso si vuole dare la massima diffusione all'interno dell'Istituto.